

L'art. 15 del Decreto Legislativo numero 175/2014 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'obbligo di compensazione orizzontale mediante Mod. F24 dei crediti 730 e delle eccedenze di versamento di ritenute e imposte sostitutive. In precedenza, tali importi (crediti da 730 ed eccedenze di versamento) venivano restituiti e contestualmente recuperati dal sostituto d'imposta mediante la cosiddetta compensazione verticale (a scomputo delle ritenute ante Modello F24). La modifica, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, è introdotta allo scopo di semplificare e rendere più trasparente l'operato dei sostituti d'imposta.

In particolare l'articolo 15, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 175/2014, stabilisce che i sostituti d'imposta, dall'1 gennaio 2015, nel mese successivo a quello in cui hanno operato il rimborso d'imposta al sostituto, recuperano il relativo importo, esclusivamente mediante compensazione, attraverso il modello F24. I codici tributo sono i seguenti: "1631" (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); "3796" (somme a titolo di addizionale regionale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale); "3797" (somme a titolo di addizionale comunale all'Irpef rimborsate dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale).

Per compensare, tramite F24, le ritenute e le imposte sostitutive versate in eccedenza e le somme restituite in sede di conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, i nuovi codici tributo sono: "1627" (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati); "1628" (eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi); "1629" (eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi diversi); "1669" (eccedenza di versamenti di addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta); "1671" (eccedenza di versamenti di addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta).

Per compensare, sempre mediante F24, il credito per famiglie numerose (articolo 12, comma 3 del TUIR), quello per canoni di locazione (articolo 16, comma 1-sexies, del TUIR) e il credito d'imposta per le ritenute Irpef sulle retribuzioni corrisposte al personale di bordo (articolo 4, comma 1, Decreto Legge 457/1997), i codici tributo sono nell'ordine, "1632", "1633" e "1634".